



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002650230
Part. IVA 01346370230

ORIGINALE

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 26-03-2020

Oggetto: Proroga ordinanza n. 5 del 17/03/2020. Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività degli uffici comunali.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego";
- la Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- il DPCM 11 marzo 2020, recante le ultime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 1, comma 5 prevede "... *fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, ... e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";

- la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), in particolare l'articolo 87, che prevede misure straordinarie fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
- il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020), che prevede che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;
- l'ultimo DPCM del 24 marzo, che ha aumentato le sanzioni per chi non rispetta le misure stilate per combattere la diffusione del Coronavirus;

Richiamata la propria ordinanza n. 5 del 17/03/2020, in attuazione citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, con validità fino al 25 marzo 2020, con cui venivano individuati i servizi indifferibili da rendere in presenza, disponendo che *“solo per questi fosse individuato un contingente minimo di personale a presidio degli uffici, rispettando comunque, ove possibile, l'alternanza del personale in servizio. In ogni caso, anche per i suddetti servizi saranno preferite soluzioni organizzative che consentano di ridurre al minimo la presenza dei dipendenti presso la sede municipale (es. favorendo ove possibile lo smart working, ovvero colloqui telefonici con l'utenza esterna, prenotazioni telefoniche, ecc...)...omissis...”*

Rilevato che, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, è necessario prorogare la validità delle misure organizzative previste nella succitata ordinanza fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario limitare le presenze all'interno degli uffici comunali;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

ORDINA

Per le motivazioni in premessa

1. Di prorogare la validità della propria ordinanza n. 5 del 17/03/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

2. Di confermare:
 - a. che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alle sedi Municipali, è consentito l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza;

 - b. che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad eccezione delle attività indifferibili, siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito dell'Unione dei Comuni Destra Adige www.unionedxadige.it, pec: segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it, posta elettronica e recapiti telefonici dei singoli servizi o uffici;

 - c. che si disponga il ricorso al lavoro agile ai fini della riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici ovvero, per quelle attività che per loro natura non possano essere oggetto di lavoro agile, ricorrendo a strumenti alternativi quali la fruizione delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, ai sensi dell'art. 87 c. 3 del D.L. n. 18/2020;

3. Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

4. Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Protezione Civile. Copia della medesima è altresì trasmessa a tutti i Responsabili delle U.O. per gli adempimenti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

IL SINDACO

VINCENZI

O CORRADO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.